

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2387 del 16 dicembre 2013

**DGR 3955/2009 (Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali). Revoca del contributo regionale assegnato al Comune di Bosco Chiesanuova per l'intervento "Valorizzazione paesaggistica dell'area turistica di Malga San Giorgio".**

*[Programmazione]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone la revoca del contributo assegnato con DGR n. 3955 del 22/12/2009 al Comune di Bosco Chiesanuova, per la realizzazione del progetto "Valorizzazione paesaggistica dell'area turistica di Malga San Giorgio", a causa del mancato rispetto del termine per l'avvio dell'intervento.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 3955 del 22/12/2009 (programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex DGR n. 1598/2009), la Giunta Regionale ha assegnato, a favore del Comune di Bosco Chiesanuova, un contributo di € 1.477.500,00 per la realizzazione dell'opera "Valorizzazione paesaggistica dell'area turistica di Malga San Giorgio", su un costo complessivo dell'intervento di € 2.182.000,00. Il Comune di Bosco Chiesanuova si è impegnato al cofinanziamento per la rimanente quota, pari ad € 704.500,00.

Con nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 34856/40.01 del 21/01/2010, è stata demandata alla Direzione regionale Lavori Pubblici la responsabilità degli atti di amministrazione attiva di gestione del finanziamento, previa sottoscrizione di un disciplinare con il soggetto attuatore dell'opera, che ne stabilisca le modalità attuative. Il disciplinare è stato sottoscritto da Regione Veneto e Comune di Bosco Chiesanuova in data 24/6/2010.

La DGR n. 3955/2009 prevedeva che per gli interventi finanziati fossero avviate le gare o le procedure di aggiudicazione dei lavori entro due anni dall'assegnazione del contributo, pena la decadenza d'ufficio dal finanziamento regionale.

Con DGR n. 1932 del 25/9/2012 è stata accolta una proposta di rimodulazione del cronoprogramma dei lavori formulata dal Comune di Bosco Chiesanuova, che, a parziale modifica dell'art. 3 del disciplinare relativo alle modalità attuative dell'intervento, sottoscritto in data 24/6/2010, prevedeva nuove tempistiche di realizzazione, tra le quali si evidenziava il differimento al 30/6/2013 dell'avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori.

La proposta del Comune era motivata da una situazione di sopraggiunta criticità finanziaria, correlata alla contingente crisi economica, che aveva determinato un ritardo nell'attuazione dell'intervento.

Il Comune aveva nel frattempo prospettato un nuovo piano finanziario che prevedeva, a copertura del cofinanziamento a proprio carico, la disponibilità di risorse derivanti da prossime alienazioni di terreni di proprietà comunale, nonché la contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la parte residua.

Tuttavia l'inutile decorso del nuovo termine, nonostante una nota di sollecito trasmessa il 15/5/2013, ha indotto la Direzione Lavori Pubblici, struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'intervento, a comunicare in data 26/7/2013, con nota prot. n. 319166, l'avvio del procedimento di revoca del contributo, concedendo al Comune, ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/1990, un termine di 10 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso per presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Il Comune, nei termini di legge previsti, ha trasmesso una nota di osservazioni a supporto della richiesta di sospensione del provvedimento di revoca del contributo, con contestuale istanza di concessione di nuova proroga e rimodulazione del cronoprogramma dei lavori.

Si riassumono di seguito le motivazioni a supporto dell'istanza comunale.

Il cofinanziamento a carico del Comune, come detto in precedenza, era previsto con risorse provenienti da alienazioni di terreni e lottizzazioni comunali. La crisi economica e il crollo del mercato immobiliare ha impedito l'immediata dismissione di tali beni immobili, determinando l'indisponibilità di risorse nei tempi concordati.

L'Amministrazione Comunale avrebbe quindi deciso di ridestinare risorse provenienti da avanzo di amministrazione e da alienazioni già avvenute, che erano state impegnate a cofinanziamento di un altro intervento di natura infrastrutturale riguardante un Polo Scolastico comunale, il quale a sua volta è nel frattempo risultato assegnatario di un contributo su un'altra linea di finanziamento (Fondo per lo sviluppo dei Comuni di confine), permettendo così l'effettivo liberarsi di risorse in grado di garantire la prosecuzione dell'iter progettuale (progetto esecutivo) e il conseguente avvio dei lavori nell'area della Malga San Giorgio.

Nel prendere atto delle motivazioni addotte dal Comune, tuttavia, in considerazione dell'evidente ritardo accumulato e della conseguente necessità di imprimere un'accelerazione nell'attuazione dell'intervento, anche a garanzia dell'esecutività dell'opera e dell'efficacia dell'investimento regionale, con nota prot. n. 468510 del 30/10/2013 la Direzione regionale Programmazione ha chiesto al Comune di fornire adeguata documentazione attestante l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie a copertura della quota di cofinanziamento a proprio carico, concedendo al Comune stesso un ulteriore termine di 10 giorni per la trasmissione della predetta documentazione, pena il mancato accoglimento dell'istanza e la conseguente revoca del contributo regionale.

Il Comune di Bosco Chiesanuova non ha dato alcun riscontro alla predetta comunicazione regionale.

Alla luce di ciò, considerato il periodo di 4 anni trascorso dall'assegnazione del contributo e in assenza di un minimo avanzamento nella fase attuativa del progetto, si ritiene di dover procedere alla revoca del contributo regionale di € 1.477.500,00 assegnato con DGR n. 3955/2009 al Comune di Bosco Chiesanuova per la realizzazione dell'intervento "Valorizzazione paesaggistica dell'area turistica di Malga San Giorgio".

Conseguentemente si riduce di un importo pari ad € 1.477.500,00 l'impegno n. 6689 sul capitolo 100309 del bilancio regionale 2009.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE la L.R. n. 13/1999 e la L.R. n. 35/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 27/2003 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE la D.G.R. n. 1598 del 26/5/2009 e la D.G.R. n. 3955 del 22/12/2009;

VISTA la D.G.R. n. 1932 del 25/9/2012;

CONSIDERATE le motivazioni esposte in premessa dal relatore;

delibera

1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di revocare il contributo regionale di € 1.477.500,00 assegnato con DGR n. 3955 del 22/12/2009 al Comune di Bosco Chiesanuova per la realizzazione dell'intervento "Valorizzazione paesaggistica dell'area turistica di Malga San Giorgio";
3. di ridurre di un importo pari ad € 1.477.500,00 l'impegno n. 6689 sul capitolo 100309 del bilancio regionale 2009, già assunto con DGR n. 3955 del 22/12/2009;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione regionale Programmazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.